



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)**

Nr. 29 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 45 DEL 09.03.2016".-

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di aprile, alle ore 16,33 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 1^a convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	SI	—	
2 BENTIVEGNA STEFANO	SI	—	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	SI	—	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	SI	—	
10 AUZZINO CARMELO	—	SI	
11 PROFETA GIUSEPPE	—	SI	
12 FORTE CONCETTA	SI	—	
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI	
14 DRAGA' CONCETTA	SI	—	
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
	PRESENTI N° 11	ASSENTI N° 04	

Presiede la seduta il Presidente Geom. Scozzarella.-
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.-
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Draia', il Vice-Sindaco Greco, e gli Assessori Trovato, Riccobene e Serravalle.-

Il Presidente Scozzarella, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della L.R. n. 9/1986 e successive modifiche, dichiara che i lavori possono proseguire.

OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 45 DEL 09.03.2016".-

-Rientra il Consigliere Arcuria (presenti :12).-

-Il Sindaco Draia fa presente che l'Amministrazione Comunale è stata costretta a fare la proposta di cui all'esame per via della delibera della Corte dei Conti, che ha spinto, contro voglia, l'Amministrazione Comunale a fare questa scelta, se non voleva subirne le conseguenze.

-Spiega che è stata la Corte dei Conti a chiedere a tutti i Comuni la rendicontazione sulle Società partecipate, allo scopo di ridurre le spese sulle partecipate che non avevano scopi istituzionali. - Evidenzia, altresì, che il Comune di Valguarnera Caropepe avrebbe, senza averlo fatto, dovuto rendicontare sul piano di razionalizzazione sulle partecipate già nel marzo 2015. -Evidenzia che l'Amministrazione Comunale non aveva alcuna intenzione di fuoriuscire dall'Ente Parco di Floristella, ma è stata costretta a farlo se non voleva essere, poi, accusata di aver creato un danno erariale, con le conseguenti responsabilità. -Fa presente che questo è un atto dovuto per la Corte dei Conti. -Evidenzia, inoltre, che, a differenza di Enna, che aveva due motivi per restare nel Parco (ambiente e territorio), Valguarnera Caropepe aveva solo l'ambiente. Fa presente, altresì, che il Comune di Enna, come Valguarnera Caropepe, sta per uscire dal Parco. -Evidenzia che ci sono diverse delibere della Corte dei Conti, che indicano la stessa strada che sta prendendo Valguarnera Caropepe, che, poi, consegnerà al Presidente per allegarle al verbale. -La stessa ribadisce che suo nonno era un minatore e che sta facendo con la sua Amministrazione Comunale una scelta difficile, che è costretta a fare per l'attuale normativa. -Riferisce che il personale dell'Ente Parco viene pagato dalla Regione e che, quindi, anche con la Ns. fuoriuscita, il personale prenderà ugualmente lo stipendio.-

-Il Presidente Scozzarella legge, poi, il contenuto del dispositivo della proposta di delibera. - Evidenzia, quindi, che già la Giunta Comunale ha trasmesso alla Corte dei Conti la propria delibera, nelle more della decisione del Consiglio Comunale. -Evidenzia, poi, che la completa fuoriuscita del Comune di Valguarnera Caropepe dipende dal Presidente della Regione. -Chiede che venga inserito nel dispositivo della proposta, che l'atto venga inviato anche al Presidente della Regione.-

-Il Consigliere Forte evidenzia che la stessa si sente offesa da questa proposta di delibera, che non condivide per niente. -Fa presente che non è vero che non sia stato fatto niente in questi ultimi anni nel Parco, e che sono stati realizzati o stanno per essere realizzati diversi progetti. -Evidenzia che il Parco rappresenta per l'Ente la Ns. storia, un pezzo della Ns. cultura.-

-Il Consigliere Speranza evidenzia che ci sono stati tanti cittadini che hanno contestato l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di fuoriuscire dall'Ente Parco Floristella. -Fa presente che l'essenza di quello che dice la Corte dei Conti è quello di trovare una valida motivazione per giustificare la permanenza dell'Ente nel Parco Floristella, a motivo dello sviluppo che può dare il Parco al Ns. Comune, se adeguatamente supportato. -Sottolinea che questa decisione dell'Amministrazione Comunale avrebbe meritato una concertazione più ampia. Invita il Consiglio Comunale a pensare bene a quello che fa, perché il Parco è una presenza molto importante per il ns. Ente, anche se è in territorio di Enna, tenuto conto che il Parco Floristella è a pochi chilometri da Valguarnera. Invita il Sindaco a fermarsi, in considerazione di tutti gli inviti in tal senso fattile da tanti cittadini e da tante Autorità. -Ribadisce al Sindaco di fermarsi e di rinviare stasera la decisione sulla proposta.-

-Il Consigliere Roccazzella chiede come mai la passata Amm.ne Com.le, nel marzo 2015, non ha fatto quello che sta facendo stasera il Ns. Sindaco.-

-Il Sindaco Draia ribadisce che, a malincuore, l'Amm.ne Com.le ha fatto una scelta che non avrebbe voluto fare. Sottolinea, poi, che è legata all'Ente Parco, ma che la Corte dei Conti ci costringe a fare questa scelta difficile e dolorosa.-

-Il Consigliere Arena evidenzia che il gruppo di maggioranza si sente offeso dalle parole del gruppo di minoranza, il quale dà l'impressione di non aver ascoltato le parole del Sindaco. Rileva, poi, che gli sembra che stasera si voglia fare della speculazione politica. Evidenzia, inoltre, che questa maggioranza consiliare, nel votare a favore di questa delibera, non è contro il Parco di Floristella, ma lo fa perché la Corte dei Conti ha ordinato al Ns. Ente di razionalizzare la Ns. partecipazione a Società che non perseguono fini istituzionali. Chiede, poi, di istituire immediatamente un tavolo tecnico con gli altri Enti che fanno parte del Parco, allo scopo di rilanciare l'attività del Parco stesso. Fa presente, inoltre, che quello di oggi è solo un atto dovuto. Sottolinea, quindi, che la fuoruscita definitiva del Ns. Ente dall'Ente Parco si potrà avere solo con una Legge Regionale, così come si è fatto al momento della sua costituzione. Fa presente, ancora, che il PD di Enna voterà contro la decisione del Sindaco di Enna. Conclude, infine, dicendo che il suo gruppo voterà a favore della proposta di delibera.-

-Il Consigliere Arcuria evidenzia che è convinto che, se il Comune non decidesse nei tempi assegnati, la Corte dei Conti non interverrà. Suggerisce, poi, di istituire un tavolo tecnico, per discutere in maniera approfondita la questione. Invita, quindi, tutti i Consiglieri ad andare alla Regione per discutere la problematica. Evidenzia, altresì, che il suo gruppo sta sapendo solo adesso che c'è questa scadenza del mese di marzo, e che, nel mese di novembre 2015, c'è stato un sollecito per l'invio della relazione che si doveva fare per il mese di marzo 2015. Riferisce, infine, che, secondo lui, non ci sarà alcun danno erariale se non si fuoriesce dall'Ente Parco.-

-Il Consigliere Dragà evidenzia che nella delibera di Giunta Com.le è stato utilizzato un riferimento ad una normativa sbagliata, al fine di giustificare la fuoruscita dall'Ente Parco Floristella. Chiede, infine, che sia messo a verbale quanto segue: "L'Ente Parco è un ente pubblico senza scopo di lucro, quale potrebbe essere un collegio professionale, con personalità giuridica, disciplinato da norme derogatorie rispetto alle regole di tipo civilistico, e non un consorzio come è stato erroneamente classificato dall'art. 2602 del codice civile".-

-Il Presidente Scozzarella mette ai voti la proposta di Speranza, col seguente esito: -Presenti: 12; -Votanti: 12; -Favorevoli: 4 (Forte, Arcuria, Dragà e Speranza); -Contrari: 8 (Castoro, Bentivegna, Scozzarella, Draia, Ruta, D'Angelo, Roccazzella ed Arena). Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione, e, cioè, che la proposta di Speranza è stata respinta.-

-Il Presidente Scozzarella mette, infine, ai voti la proposta di delibera, unitamente all'integrazione del dispositivo, con l'invio dell'atto anche al Presidente della Regione Siciliana, col seguente esito: -Presenti: 12; -Votanti: 12; -Favorevoli: 8 (Castoro, Bentivegna, Scozzarella, Draia, Ruta, D'Angelo, Roccazzella ed Arena); -Contrari: 4 (Forte, Arcuria, Dragà e Speranza). Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione, e, cioè, che è stata approvata la proposta di delibera.-

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI
"delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09//03/2016"

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 45 del 09/03/2016 con oggetto "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI";

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni con annessa relazione tecnica, approvato con l'atto sopra citato e che si allega alla presente deliberazione;

Visto che l'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recita:

- a) "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- b) Lo stesso comma individua i criteri per ottenere la riduzione dei costi:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Visto che il comma successivo recita "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Visto il comma 613 della stessa legge che prevede "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Vista la deliberazione n. 61/2016 INPR della Corte dei Conti della sezione controllo della Regione Siciliana, ricevuta in data 29/02/2016 al protocollo n. 2343, con la quale sono state date direttive in merito agli adempimenti sopra riportati;

Considerato che la stessa deliberazione evidenzia che: "Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione dell'oggettiva convenienza dell'opzione prescelta dell'ente"

Tenuto conto che come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti sopra citata "tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi



pubblici essenziali, quali gli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge;

Visto che nella deliberazione di Giunta Municipale si stabiliva quanto segue:

- a) Di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;
- b) Di prendere atto che nel piano è stata inserita un'analitica relazione tecnica con la quale è stata compiuta una analisi dei dati contabili delle partecipate, che non rientrano nelle fattispecie escluse, e prevista in un'ottica di riduzione della spesa, la dismissione della partecipazione delle seguenti società:


Consorzio Ente Parco Minerario Floristella di Grottacalda;

- c) Di prendere atto che la partecipazione societaria è stata determinata con legge regionale e che lo Statuto dell'Ente non prevede il recesso del socio, e pertanto in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge n. 190/2014 deve essere sottoposto alla normativa civilistica;
- d) Di prendere atto che la competenza e la decisione sulla dismissione o mantenimento è del Consiglio Comunale;
- e) Di pubblicare la presente deliberazione ed il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- f) Di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- g) Di trasmettere al Revisore Unico;
- h) Di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di propria competenza.


Preso atto che pertanto il Consiglio Comunale deve, in base al piano e alla relazione tecnica allegata alla deliberazione di giunta comunale n.45, esprimersi solo ed esclusivamente sul mantenere la partecipazione all'Ente Parco Minerario di Floristella o decidere di avviare le procedure per la fuoriuscita dallo stesso con contestuale dismissione della partecipazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi;

PROPONE



- A) Di approvare il PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI e la relazione tecnica allegati alla deliberazione di giunta comunale n. 45 ;
- B) Di avviare la procedura per la fuoriuscita dall'Ente Parco Minerario di Floristella applicando quanto previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
- C) Di prendere atto che l'Ente è stato istituito con legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991 n°17e che lo statuto dell'Ente è stato approvato con del Presidente della Regione Siciliana dell'1 dicembre 1992, pubblicato nella GURS del 5/06/2003 n. 28;
- D) Di dare mandato agli uffici competenti di verificare l'effettiva possibilità di fuoriuscita e di relazionare in merito al Consiglio Comunale;
- E) Di trasmettere tale deliberazione alla sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- F) Di trasmettere tale atto al Revisore Unico ;
- G) Di trasmettere altresì il presente atto al Presidente della Regione Siciliana (aggiunto in Consiglio Comunale).

 II RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Calogero Centonze

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI

"delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09//03/2016"

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 45 del 09/03/2016 con oggetto "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI";

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni con annessa relazione tecnica, approvato con l'atto sopra citato e che si allega alla presente deliberazione;

Visto che l'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recita:

- a) "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- b) Lo stesso comma individua i criteri per ottenere la riduzione dei costi:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



~~e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.~~

Visto che il comma successivo recita "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Visto il comma 613 della stessa legge che prevede "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria".

Vista la deliberazione n. 61/2016 INPR della Corte dei Conti della sezione controllo della Regione Siciliana, ricevuta in data 29/02/2016 al protocollo n. 2343, con la quale sono state date direttive in merito agli adempimenti sopra riportati;

Considerato che la stessa deliberazione evidenzia che: "Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia; l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione dell'oggettiva convenienza dell'opzione prescelta dell'ente"

Tenuto conto che come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti sopra citata "tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi.



~~pubblici essenziali, quali gli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come~~
obbligatoria da specifiche norme di legge;

Visto che nella deliberazione di Giunta Municipale si stabiliva quanto segue:

- a) Di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;
- b) Di prendere atto che nel piano è stata inserita un'analitica relazione tecnica con la quale è stata compiuta una analisi dei dati contabili delle partecipate, che non rientrano nelle fattispecie escluse, e prevista in un'ottica di riduzione della spesa, la dismissione della partecipazione delle seguenti società:


Consorzio Ente Parco Minerario Floristella di Grottacalda;

- c) Di prendere atto che la partecipazione societaria è stata determinata con legge regionale e che lo Statuto dell'Ente non prevede il recesso del socio, e pertanto in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge n. 190/2014 deve essere sottoposto alla normativa civilistica;
- d) Di prendere atto che la competenza e la decisione sulla dismissione o mantenimento è del Consiglio Comunale;
- e) Di pubblicare la presente deliberazione ed il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- f) Di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- g) Di trasmettere al Revisore Unico;
- h) Di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di propria competenza.

Preso atto che pertanto il Consiglio Comunale deve, in base al piano e alla relazione tecnica allegata alla deliberazione di giunta comunale n.45, esprimersi solo ed esclusivamente sul mantenere la partecipazione all'Ente Parco Minerario di Floristella o decidere di avviare le procedure per la fuoriuscita dallo stesso con contestuale dismissione della partecipazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi;

PROPONE



A) Di approvare il PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI e IA

relazione tecnica allegati alla deliberazione di giunta comunale n. 45 ;

B) Di avviare la procedura per la fuoriuscita dall'Ente Parco Minerario di Floristella applicando quanto previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;

C) Di prendere atto che l'Ente è stato istituito con legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991 n°17e che lo statuto dell'Ente è stato approvato con del Presidente della Regione Siciliana dell'1 dicembre 1992, pubblicato nella GURS del 5/06/2003 n. 28;

D) Di dare mandato agli uffici competenti di verificare l'effettiva possibilità di fuoriuscita e di relazionare in merito al Consiglio Comunale;

E) Di trasmettere tale deliberazione alla sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;

F) Di trasmettere tale atto al Revisore Unico .



II RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Calogero Centonze

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calogero Centonze", written over the typed name.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI "delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09//03/2016"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, in ordine alla regolarità tecnica contabile si esprime parere favorevole

Valguarnera li, 21/03/2016



RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 45 DEL 09/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCA DRAIA SINDACO	X	
CONCETTA GRECO ASSESSORE		X
ALFONSO TROVATO ASSESSORE	X	
VINCENZO SERRAVALLE ASSESSORE		X
FABIO RICCOBENE ASSESSORE	X	

3 2

Regolarità Tecnica Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore

All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno novè, del mese di marzo, ... alle ore 12,15, nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e contabile (allegato n. 2);

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta e il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
- 2) Demandare ai Responsabili di Settore di compiere gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento.
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Alfredo Verso



L'Assessore Anziano



**Il Sindaco
Francesca Draia**



Visto che l'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recita:

- a) "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- b) Lo stesso comma individua i criteri per ottenere la riduzione dei costi:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Visto che il comma successivo recita "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale.



dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Visto il comma 613 della stessa legge che prevede "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Vista la deliberazione n. 61/2016 INPR della Corte dei Conti della sezione controllo della Regione Siciliana, ricevuta in data 29/02/2016 al protocollo n. 2343, con la quale sono state date direttive in merito agli adempimenti sopra riportati;

Tenuto conto che dalla deliberazione sopra citata si evince che il nostro Ente non ha trasmesso il piano di razionalizzazione delle società partecipate e la contestuale relazione tecnica e che viene ordinato di trasmetterlo entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

Considerato che in tale deliberazione, come stabilito dai pareri della Corte dei Conti di controllo per la regione Veneto n. 205 del 30/03/2015 e come previsto dal parere n. 5/2016 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della regione Piemonte, viene espressamente ribadito che debbano essere considerati nel processo di razionalizzazione anche gli enti che hanno natura consortile e non solo le società a partecipazione pubblica;

Considerato che la stessa deliberazione evidenzia che: "Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione dell'oggettiva convenienza dell'opzione prescelta dell'ente".

Tenuto conto che come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti sopra citata "tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge;



Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni con annessa relazione tecnica, che si allega alla presente deliberazione;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi;

Delibera

- a) Di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;
- b) Di prendere atto che nel piano è stata inserita un'analitica relazione tecnica con la quale è stata compiuta una analisi dei dati contabili delle partecipate, che non rientrano nelle fattispecie escluse, e prevista in un'ottica di riduzione della spesa, la dismissione della partecipazione delle seguenti società:

Consorzio Ente Parco Minerario Floristella di Grottafalda;

- c) Di prendere atto che la partecipazione societaria è stata determinata con legge regionale e che lo Statuto dell'Ente non prevede il recesso del socio, e pertanto in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge n. 190/2014 deve essere sottoposto alla normativa civilistica;
- d) Di prendere atto che la competenza e la decisione sulla dismissione o mantenimento è del Consiglio Comunale;
- e) Di pubblicare la presente deliberazione ed il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- f) Di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- g) Di trasmettere al Revisore Unico;
- h) Di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di propria competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Calogero Centonze

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SOMMARIO

Premessa.....	3
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.....	3
Organismi strumentali	4
Enti strumentali controllati	4
Enti strumentali partecipati	5
Piano di razionalizzazione.....	7
Analisi Consorzio Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda	8
Analisi società' sicilia ambiente spa in liquidazione	9
Relazione tecnica al piano di razionalizzazione	10
Esame contabile dell'Ente Parco Minerario Floristella di Grotta calda	10
Esame contabile della società' Sicilia Ambiente SPA	11

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PREMESSA

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.


PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI


Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica. A tal riguardo si rappresenta che, considerati la tipologia e l'entità delle partecipazioni, si è ritenuto opportuno riportare i dati tecnici più rilevanti nel corpo del Piano stesso.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nei





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.33/2013).

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

ORGANISMI STRUMENTALI

Nozione: L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".


ORGANISMI STRUMENTALI

L'ente non possiede partecipazioni di questo tipo

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

Nozione: L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

~~decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente, o dell'azienda;~~

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

L'ente non possiede partecipazioni di questo tipo

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Nozione: Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Con riferimento a tale tipologia rientrano:

№	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	2,46%	Ato5enna.it
3	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,2%	atorifiutienna.it
4	S.r.l. Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	5,13%	srrennaprovincia.it
5	Consorzio Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	Enteparcofloristella.it



COMUNE DI VALGUAINERA CAROPEPE

n.	AMMINISTRATORI	COMPENSI	BILANCI
1	LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Antonino Di Mauro COMPONENTE Dott. Fabio Ginevra	50% del compenso del Sindaco di Enna	Non approvati bilanci- ultimo bilancio approvato 2007
2	Commissario straordinario	Non risulta pubblicato sul sito	Non risultano pubblicati sul sito i bilanci
3	Vitale Silvestro (dimissionario giusto verbale di assemblea del 13/07/2015)	Non si è riscontrato sul sito la somma percepita	Non approvati bilanci – ultimo bilancio approvato il 2008
4	Francesco Bivona, Presidente - Sindaco del Comune di Regalbuto; Antonio C. Bevilacqua, Componente - Sindaco del Comune di Pietrapertosa; Giuseppe Bertini, Componente - Sindaco del Comune di Assoro. Commissario straordinario Eugenio Amato DAR 1209		Bilancio approvato 2013
5	dott.ssa DANIELA LEONELLI nominata con D.A.n. 27/Gab del 18.09. 2015	9.999,96 dato 2014 per il Presidente del CDA e 4.930,68 per il CDA	Ultimo bilancio approvato previsionale 2015 e consuntivo 2014

Si precisa che la quota di partecipazione al consorzio ato idrico n. 5 Enna è pari ad € 8.024,00.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

In definitiva per quanto riguarda le partecipazioni detenute dall'ente, così come indicato dalla deliberazione Corte dei Conti n.61 del 2016, per gli Ambiti Territoriali Ottimali vi è "l'assenza di spazio valutativo e, quindi, effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione".

In questa casistica rientrano:

Ato EnnaEuno Spa in liquidazione;

Consorzio Ato n 5 Enna Idrico;

Srr società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Ato 6 Enna Società Consortile per Azioni.

Si ritiene che in questa fattispecie rientra anche Sicilia Ambiente SPA, il cui capitale sociale, di € 1.999.001,00, è detenuto per l'80% da EnnaEuno SPA società costituita per la gestione dei rifiuti e quindi obbligatoria per legge.

In effetti anche se la delibera sostiene che si dovrebbe prescindere dall'analisi di tali società ed Enti, in realtà la partecipazione all'Ato Rifiuti desta enormi preoccupazioni, considerata la mancata approvazione dei bilancio degli ultimi anni e la possibile insorgenza di condizioni di situazioni che potrebbero creare squilibri finanziari all'ente partecipato.

Diverse criticità sono legate alla gestione degli ato e specificatamente:

- a) Mancata approvazione del bilancio dal 2008;
- b) Ultimo bilancio approvato in perdita con azzeramento del capitale sociale;
- c) Elevato contenzioso con gli stessi Enti "comuni" partecipati;
- d) Situazione finanziaria in costante crisi di liquidità;
- e) Elevato costi di personale amministrativo;

Oltremodo, tale situazione risulta ancor più critica proprio per la partecipazione societaria della stessa società in "Sicilia Ambiente Spa.

L'ente possiede una partecipazione dell'0,2%, quindi veramente residuale.

Allo stato attuale il liquidatore nominato dall'assemblea dei soci si è dimesso con il collegio dei revisori dei conti e non è stato sostituito.

L'analisi della partecipazione che l'Ente obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente sopra indicata, deve effettuare è quella sul **CONSORZIO ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTACALDA** e della Società Sicilia Ambiente SPA in liquidazione.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ANALISI CONSORZIO ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

L'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda è stato istituito con legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991 n°17 (art.6), pertanto è un ente di diritto pubblico che ha sede nel territorio di Enna nella ex miniera Floristella.

Sono stati individuati dalla legge regionale sopra citata, quali enti partecipanti al parco, la Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Enna ed i Comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera.

Lo Statuto dell'Ente è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 205 del 25/10/1991 e con successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana dell'1 dicembre 1992, pubblicato nella GURS del 5/06/2003 n. 28.

Se pur Consorzio a cui l'Ente, obbligatoriamente e non discrezionalmente partecipa per legge, tenendo conto su indicazione della Corte dei Conti l'analisi va estesa anche per le società consortili, come previsto per legge e stabilito dalla giurisprudenza della stessa Corte, si ritiene indispensabile valutare i seguenti aspetti:

Descrizione	* Analisi
<p>1. Missione istituzionale dell'Ente:</p> <p>Le attività istituzionali del Parco sono da ricondurre alle funzioni fondamentali del l'ente in particolare nei programmi relativi alla gestione del territorio.</p> <p>Tale funzione esplicitate dalla legge 135/2012 la quale individua:</p> <p>Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, funzione esplicitata mediante La protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria in sé e dell'area circostante forestata</p>	<p>1. La missione dell'ente Parco è:</p> <p>La protezione, conservazione e difesa del complesso minerario zolfifero ricadente nel suo territorio;</p> <p>Il recupero del palazzo Pennisi sito nell'area mineraria;</p> <p>La protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria in sé e dell'area circostante forestata;</p> <p>Il corretto uso e assetto del territorio costituente il parco;</p> <p>Lo sviluppo delle attività produttive e lavorative compatibili con le finalità del parco;</p> <p>L'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali, ricreative e turistiche compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;</p> <p>Lo sviluppo dell'attività di ricerca etno-antropologica finalizzata all'investigazione, esame, catalogazione,</p>

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

	<p>conservazione della "società mineraria" e della tecnologia per una riscoperta della "cultura mineraria" degli strumenti e delle strutture produttive, nonché dei modi di vivere il luogo e il rapporto di lavoro;</p> <p>L'attività di sperimentazione universitaria in materia di architettura e di archeologia industriale;</p> <p>Le attività didattiche di conoscenza e di ricerca per le scuole di ogni ordine e grado.</p>
2. Effettiva produzione di servizi di interesse generale costi e benefici	<p>Il parco svolge diverse attività che sono legate alla protezione e conservazione e riqualificazione dell'area protetta, nonché alla valorizzazione dell'area mineraria.</p> <p>Nel corso del 2014 è stato ripristinato la palazzina degli uffici ed è stata completata la procedura espropriativa del palazzo pennisi e avviato il restauro.</p> <p>Oltre che alla conservazione del patrimonio dell'ente sono stati fatti diversi investimenti legati alla fruizione dei beni, favorendo lo sviluppo di attività culturali e ricreative.</p>
3. Appropriata gestione modulare	<p>La forma consortile è l'unica appropriata a gestire un'area protetta quale quella della miniera di Floristella e grotta calda. Inoltre questa forma gestionale è stata prevista appositamente da legge regionale che ha approvato la costituzione dell'Ente.</p>
4. Alternative gestionali	<p>Non è possibile effettuare altre tipologie alternative di gestione.</p>
5. Capacità gestionale di raggiungere i risultati ottenuti nel lungo periodo	<p>Si relazionerà in merito nella parte della relazione tecnica</p>

ANALISI SOCIETÀ SICILIA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

Come già evidenziato sopra la quota di partecipazione azionaria è pari all'0,2% e la società è totalmente controllata dall'Ato ENNAEUNO SPA, quindi si ritiene che possa essere considerata nell'orbita della gestione integrata dei rifiuti.

Si precisa che nessuna analisi sui servizi gestiti e sull'economicità ed efficienza degli stessi può essere fatta non avendo la società approvato gli ultimi bilanci

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ESAME CONTABILE DELL'ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA DI GROTTA CALDA

Nel conto consuntivo, approvato con delibera commissariale n. 8 del 29/12/2015, si rilevano i seguenti dati contabili:

Risultato di amministrazione: € 119.446,98 – **Risultato di competenza:** € 20.670,88.

Somme vincolate: € 74.431,75.

Utile di esercizio: conto economico € 26.526,94.

Personale: E' stato impiegato presso l'Ente: n. 18 dipendenti di categoria A1 - n. 3 dipendenti di categoria B1. Il costo complessivo del personale con i dati a conto consuntivo 2014 è pari ad € 518.460,81.

Dal preventivo economico del 2015 si rileva una riduzione sia dei costi del personale che dei costi di


gestione.

Costi degli amministratori: Presidente del CDA 9.999,96 – componenti del CDA 4.930,68 annui lordi, somma unitaria per n. 7 componenti del CDA, costi revisori dei conti 5.000,00. Si precisa che nel bilancio di previsione per l'indennità di carica al Presidente è stata prevista una somma di € 5.000,00 mentre nei bilanci per gli esercizi 2016 e 2017 sono state previste € 10.000,00, mentre per il CDA è stata prevista una somma di € 30.000,00 per l'esercizio 2015 ed una somma di € 33.000,00 per il 2016 e 2017. SI precisa che la previsione definitiva del 2014 per tale tipologia di spesa è pari a € 34.799,75.

Valore della produzione preventivo economico 2015 € 669.202,70 riduzione rispetto all'esercizio 2014 € 163.024,36;

Contributo degli enti locali che partecipano al consorzio:

- a) Regione Siciliana contributo per l'anno 2014 € 503.911,20
- b) PROVINCIA REGIONALE DI ENNA € 51.000,00;
- c) Comune di Piazza Armerina € 34.602,61;
- d) Comune di Valguarnera Caropepe € 13.944,34;
- e) Comune di Aidone € 10.845,59;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

~~Analisi della capacità gestionale di raggiungere i risultati ottenenti nel lungo periodo:~~

Non si può prescindere dal constatare che il valore della produzione, che è pari, nel preventivo economico del 2015, ad € 669.000,00 circa, è legato al trasferimento regionale e ai trasferimenti della Provincia regionale di Enna e dei comuni che come il nostro partecipano al consorzio. Il totale dei trasferimenti degli enti partecipanti è pari ad € 614.353 a dati a consuntivo 2014.

La situazione di crisi finanziaria della Regione Siciliana nonché la contingente situazione di precarietà della ex Provincia regionale di Enna non possono che influire negativamente sulla valutazione della capacità gestionale a raggiungere gli obiettivi dell'ente a lungo periodo. Questa situazione di precarietà sulle risorse disponibili per l'Ente fa sì che pur riconoscendo un alto valore e utilità nella gestione di funzioni fondamentali, pur verificando la positività dei dati di bilancio e la chiusura in utile ed avanzo della gestione 2014 non può che ritenersi necessario di concretamente ritenere che sviluppi futuri gestionali siano veramente limitati e che tale precarietà non solo non permette di programmare l'utilizzo delle risorse disponibili, in un'ottica di efficienza ed economicità, ma anche non permette di poter valutare concretamente un'attività d'investimenti che possano prevedere uno sviluppo effettivo dell'attività dell'ente.



A tal riguardo, anche se nello statuto approvato non è presente nessuna norma che regolamenti o dia la facoltà ad un Ente di fuoriuscire dal consorzio, tenuto conto che comunque la partecipazione del nostro ente allo stesso è stata determinata con legge regionale, si ritiene che, applicando quando previsto dall'articolo 1 comma 613 della legge n.190/2014, si debba proporre al Consiglio Comunale la fuoriuscita dal Consorzio con la cessione della quota. Si rileva che nessun articolo dello Statuto approvato regola il recesso dei soci, quindi il recesso del socio deve essere effettuato seguendo la normativa civilistica e valutando la diretta applicabilità della norma citata nella nostra regione, poiché norma di coordinamento della finanza pubblica.

ESAME CONTABILE DELLA SOCIETA' SICILIA AMBIENTE SPA

Non è possibile effettuare nessuna valutazione sullo stato contabile della società in esame, non avendo approvato i bilanci dal 2008. Essendo una società che ha come socio maggioritario l'Ato Enna Euno SPA si ritiene che debba essere considerata alla stessa stregua.


Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Calogero Centonze



Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)


ALLEGATO N. 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

OGGETTO PROPOSTA: "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI "

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, in ordine alla regolarità tecnica contabile si esprime parere favorevole

Valguarnera li, 8 / 3 /2016



RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 15 del 9-3-16 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 09-03-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 09-03-2016

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività .

Sede Municipale, 09-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

- Al Sindaco dei Comuni della Regione siciliana
- Al Presidente del Consiglio comunale dei Comuni della Regione siciliana
- Ai Liberi Consorzi Comunali della Regione siciliana
- Alle Città Metropolitane della Regione siciliana

(come da allegati di cui in delibera)

Oggetto: "Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate".
- Trasmissione Deliberazione n. *61*/2016/INPR.

Si trasmette, copia della deliberazione n. *61* /2016/INPR adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 19 FEBBRAIO 2016 da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco





REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 19 febbraio 2016 composta dai seguenti magistrati:

Graffeo Maurizio	- Presidente
Carra Annaluisa	- Consigliere
Brancato Tommaso	- Consigliere
Centro Licia	- Consigliere relatore
Albo Francesco	- Consigliere relatore
di Pietro Giuseppe	- Primo referendario
Alessandro Gioacchino	- Primo referendario

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

Visto l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge di 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista l'ordinanza n. 34/2016/CONTR del 16 febbraio 2016, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha disposto la convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Uditi il relatori, Consiglieri Licia Centro e Francesco Albo

FATTO E DIRITTO

L'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto rilevanti novità in materia di società partecipate, con la finalità di assicurare, in sede di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tal riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata norma

impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni ivi indicate, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, e dispone che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, che esponga le modalità e i tempi di attuazione del processo in uno all'indicazione dei risparmi da conseguire. Tale documento va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed inoltre, per espressa previsione normativa, deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente.

Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, comma 3, l. n. 142 cit. .

Sempre il comma 612 della legge n. 190 del 2014 dispone che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa.

Tale pubblicazione costituisce specifico obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità contemplate dall'articolo 46. La norma da ultimo richiamata dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione - nel caso in esame quello relativo al piano di razionalizzazione ed alla relazione tecnica allegata - costituisce <<elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili>>.

La mancata trasmissione del piano di razionalizzazione e dell'allegata relazione tecnica, pertanto, costituisce inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, anche in riferimento alle sanzioni previste dal citato art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Ciò premesso, si ritiene di procedere all'analisi del disposto normativo, al fine di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie od incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

In questa prospettiva, è utile osservare che la normativa in esame si inserisce in un percorso inteso ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite, talora reiterate e spesso consistenti, registrate da molte delle società partecipate, con l'evidente obiettivo di realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, ottenendo significativi risparmi di spesa.

Essa si colloca nel solco di una serie di precedenti disposizioni (l'art. 3 della legge 244 del 2007,

l'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 6 della legge n. 135 del 2012, gli artt. 11 e 11bis del d.lgs. 118/2011 e l'art. 1 della legge n. 47 del 2013) tese ad arginarne la proliferazione indiscriminata di tali organismi partecipati e a ricondurne l'utilizzo nell'alveo delle reali necessità istituzionali degli enti.

La necessaria finalizzazione delle risorse pubbliche al raggiungimento di scopi di utilità collettiva impone particolari cautele ed obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, assoggettando questi ultimi al controllo della Corte dei conti.

A questo proposito, è utile osservare che la disciplina in esame, pur richiamando quella contenuta nella legge n. 244/2007, se ne differenzia in quanto riferita non solo alle partecipazioni societarie dirette, ma anche a quelle indirette.

Nel concetto di "partecipazioni societarie" sono incluse anche le società consortili (Sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015 n. 205, Sez. reg. contr. Piemonte, 26.1.2016, n.5).

Orbene, in un contesto socio economico, quale quello attuale, in rapida evoluzione, il soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata impone approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

In questa prospettiva, l'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati è il primo passo verso la complessiva valutazione, da parte dell'ente socio, della convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi, la quale deve tener conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo. Nel delineato contesto si colloca anche il costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, senza prescindere da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente presi in considerazione.

Con l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dall'art. 1, commi 612 ss., della legge 190/2014, il legislatore ha richiesto quindi un'attenta verifica e una rinnovata riflessione sul mantenimento delle stesse, anche nella prospettiva di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di contenimento dei costi di funzionamento, o di semplice riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché delle strutture

aziendali.

In quest'ottica, un forte incentivo per l'attuazione dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è rappresentato anche dalle procedure di mobilità del personale introdotte dall'art. 1, commi 563-568, della legge n. 147 del 2013.

Muovendo da questi presupposti, l'intera revisione degli assets societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti a questa Sezione, in alcuni casi esitato in singole deliberazioni (cfr. deliberazione n. 389/2015/PRSP relativa al comune di Palermo) o comunque oggetto di attenzione specifica (comune di Catania, in corso d'istruttoria), ha posto in evidenza una serie di problematiche sulle quali si ritiene di richiamare l'attenzione degli enti, ai fini di una conduzione del processo di razionalizzazione il più possibile coerente con le finalità previste dal legislatore.

A questo proposito, può sinteticamente osservarsi quanto segue.

Il comma 611, lett. a), prevede, in primo luogo, l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il criterio della <<non essenzialità>>, già introdotto, come necessario obbligo valutativo da parte dell'Organo consiliare, dall'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), risulta adesso esteso anche alle partecipazioni indirette.

L'obbligo di dismissione, espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso.

Ne discende, come corollario, che, fatta salva la residuale ipotesi in cui risulti attestata sotto la diretta responsabilità dell'organo di vertice, la necessità di una partecipazione societaria

finalizzata all'indispensabile fruizione dei servizi erogati dal soggetto societario, non appaiono coerenti col requisito della indispensabilità le partecipazioni cd. "polvere", che spesso costituiscono mero investimento in capitale di rischio.

Naturalmente, un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita, e ciò in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.

Tale divieto di finanziamento di società in perdita strutturale, peraltro incompatibile con la logica che impone, quantomeno, l'integrale copertura dei costi con i ricavi, non può, ovviamente, essere eluso attraverso trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite d'esercizio per il terzo anno consecutivo, surrettiziamente prevenendo, in tal modo, l'insorgenza dei presupposti del divieto stesso (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 11/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 29/2012/PAR).

Con specifico riferimento al comma 611, si ritiene che l'indispensabilità della partecipazione, negli ambiti in cui è legislativamente consentita una scelta discrezionale, debba essere motivata anche sotto il profilo dell'esternalizzazione rispetto ad altre differenti scelte organizzative (ad es., internalizzazione, strumenti negoziali, ecc.) e che tale motivazione dovrà essere supportata da idonee analisi comparative dei costi - attuali e potenziali - anche con riferimento alle diverse opzioni gestionali che si profilano per l'ente (ad es., analisi *make or buy*).

Naturalmente, tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale.

Nessun problema interpretativo suscita, invece, il secondo dei criteri enunciati dalla normativa, che prevede l'obbligo di "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

La norma contempla la possibilità dell'ente di conseguire forme di gestione economica, sempreché la partecipazione risulti "indispensabile" alla luce dei criteri prima esaminati, solamente attraverso o l'aggregazione delle società con conseguente incremento del numero dei dipendenti, o la riduzione del numero di amministratori.

In questo caso, andranno comunque indicati nella relazione tecnica tutti i dati contabili - attuali e prospettici - che consentano alla Sezione la necessaria valutazione in ordine alla economicità delle soluzioni e delle trasformazioni adottate.

Il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica dovranno dunque necessariamente contenere i dati relativi al numero di dipendenti ed amministratori della società, con l'indicazione dei relativi costi.



Il terzo criterio prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (oppure da enti pubblici strumentali), anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. L'obbligo dell'eliminazione delle società "doppione", impone, come corollario, che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento.

Il quarto dei criteri enunciati contempla l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica negli ambiti non definiti dal legislatore regionale e, dunque, sottratti agli spazi valutativi intestati alla Sezione.

L'ultimo dei criteri elencati dalla legge impone "il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione della effettiva convenienza dell'opzione prescelta dall'ente.

In questo contesto, la declinazione della *vision* strategica in scelte di tipo organizzativo, oltre a coniugarsi necessariamente con i vincoli imposti dal legislatore (con riferimento, ad esempio, alle modalità gestionali di un servizio), non può prescindere da un'attenta analisi economico finanziaria dei costi di gestione di ciascuna partecipazione detenuta, in grado di suffragare, attraverso idonea motivazione, la congruità delle scelte effettuate, nonché delle eventuali stime di risparmio.

Queste ultime, nel caso di dismissione o riorganizzazione dell'asset, dovranno indicare con precisione il criterio di computo adottato, senza ridursi a generiche petizioni di principio. Occorre, inoltre, una calendarizzazione delle modalità operative per l'attuazione degli interventi, distinti per tipologia, in uno all'indicazione dei tempi e dei presumibili effetti economici, in termini di contenimento dei costi, delle azioni poste in essere o da intraprendere, che consenta alla Sezione, in sede di esame della relazione a consuntivo prevista dal comma 612, il confronto tra i risultati attesi con quelli conseguiti.

In estrema sintesi, la Sezione deve rilevare come il Piano di razionalizzazione delle partecipate non possa risolversi in una mera descrizione delle future azioni da intraprendere, vale a dire in una dichiarazione di intenti, ma debba, già nell'immediato, contenere le misure operative che si intendono intraprendere.

Le scelte organizzative devono essere, inoltre, suffragate dai dati contabili di riferimento, vale a dire da un'attendibile analisi dei costi gestionali e dei rendimenti, che consenta un'effettiva

~~Valutazione della congruenza delle misure di razionalizzazione in relazione ai risultati che si intendono conseguire.~~

A tal fine, un ruolo essenziale nelle valutazioni di competenza della Sezione, è rivestito dalla relazione tecnica, che, ai sensi del comma 612, deve essere inserita a necessario corredo del piano di razionalizzazione, e che deve fornire tutti i dati tecnici necessari per consentire alla Sezione di comprendere e valutare le motivazioni del mantenimento o della dismissione, sintetizzate nel piano di razionalizzazione, e in particolare: attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione.

Tale documento costituisce, per le anzidette motivazioni, imprescindibile elemento di valutazione, sicché si ritiene che la sua assenza rappresenti elemento ostativo a qualsiasi giudizio della Sezione che, inevitabilmente, finirebbe per essere aprioristico ed infondato, non potendo che poggiare su elementi valutativi extracontabili, privi di attendibilità e, quindi, di giuridico fondamento.

Ritiene pertanto questa Sezione che non possa procedersi all'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti che siano privi della suddetta relazione tecnica o che, comunque, pur essendo provvisti in via formale di tale allegato, non contengano la necessaria indicazione di tutte le informazioni analitiche a sostegno del piano stesso di cui, si ribadisce, la relazione costituisce necessaria chiave di lettura nonché il fulcro del processo di razionalizzazione da avviare.

Ovviamente, il livello di analiticità della relazione andrà graduato in relazione alla quota detenuta dall'ente, non potendosi richiedere che partecipazioni dal valore irrisorio abbiano il medesimo livello di approfondimento tecnico richiesto per quelle più significative.


Tale circostanza, per contro, non esime l'ente dall'esercitare i propri diritti / doveri di socio, nel più generale contesto dell'accesso informativo, ma anche dell'avvio coordinato di iniziative di *governance* con altri soci.

Analoghe considerazioni possono essere estese alla Regione siciliana, nonché alle altre pubbliche amministrazioni contemplate dalla riforma (Enti porto, Università e Camere di commercio, Industria ed artigianato), i cui piani di razionalizzazione saranno oggetto di successivo esame.

Alla luce delle superiori indicazioni, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato,

PRENDE ATTO

che gli enti di cui all'allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, hanno dichiarato di non possedere partecipazioni, di detenere solo partecipazioni obbligatorie per legge



o, comunque, di non essere tenuti alla redazione del Piano. Le amministrazioni rientranti in questa casistica riesamineranno il proprio operato alla luce della presente deliberazione.

ACCERTA

che gli enti indicati nell'allegato B), costituente parte integrante della presente deliberazione, benchè formalmente invitati a provvedere a riguardo, non hanno, fino alla data odierna, trasmesso alla Sezione il piano operativo di razionalizzazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato B) di trasmettere a questa Sezione, ove definiti ed approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica, completa di tutti gli elementi in premessa analiticamente indicati, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al legale rappresentante ed all'Organo deliberativo degli enti di cui all'allegato B);

ACCERTA

che gli enti indicati nell'elenco allegato C), costituente parte integrante della presente deliberazione, non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione, per le ragioni sopra analiticamente indicate, impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione. Rientrano in tale categoria anche gli enti in cui il documento indicato quale relazione tecnica non contiene i dati necessari all'espletamento del controllo da parte della Sezione, così come indicati in premessa;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato C) di trasmettere a questa Sezione la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

Infine,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia inoltrata anche ai restanti enti, di cui all'elenco allegato D), costituente parte integrante della presente deliberazione, ottemperanti agli obblighi di legge,

I quali riesamineranno i contenuti dei Piani di razionalizzazione e delle relazioni tecniche alla luce della presente deliberazione.


La Sezione si riserva di procedere ad uno specifico esame dei predetti documenti in sede di controllo finanziario, ex art. 148 bis del TUEL.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

I Magistrati Estensori

Licia Centro

Francesco Albo



Il Presidente

Maurizio Graffeo

Depositata in Segreteria il

26 FEB. 2016

Il Direttore della Segreteria

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Allegato A

Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti
alla redazione del piano operativo di
razionalizzazione

1	AG	Campobello di Licata
2	AG	Naro
3	AG	Santo Stefano Quisquina
4	CL	Mazzerino
5	CL	Campofranco
6	CL	Riesi
7	CT	Castiglione di Sicilia
8	CT	Maletto
9	EN	Troina
10	ME	Basciò
11	ME	Floresta
12	ME	Furci Siculo
13	ME	Gioiosa Marea
14	ME	Naso
15	ME	San Teodoro
16	ME	Santa Lucia del Mela
17	ME	Savoca
18	ME	Scaletta Zanclea
19	ME	Villafranca Tirrena
20	PA	Carini
21	PA	Ficarazzi
22	PA	Isola delle Femmine
23	RG	Chiaromonte Gulfi
24	SR	Buccheri
25	SR	Buscemi
26	SR	Camicattini Bagni
27	SR	Cassaro
28	SR	Ferla
29	SR	Floridia
30	SR	Francofonte
31	SR	Palazzolo Acreide
32	SR	Solarino

Allegato B

Enti che non hanno trasmesso il
piano operativo di
razionalizzazione

1	AG	Favara
2	AG	Lampedusa e Linosa
3	AG	Licata
4	AG	Lucca Sicula
5	AG	Racalmuto
6	AG	San Giovanni Gemini
7	CL	Caltanissetta (comune)
8	CL	Delia
9	CL	Marianopoli
10	CL	Mussomeli
11	CL	Resuttano
12	CL	Sutera
13	CT	Aci Catena
14	CT	Acireale
15	CT	Bronte
16	CT	Fiumefreddo di Sicilia
17	CT	Grammichele
18	CT	Licodia Eubea
19	CT	Linguaglossa
20	CT	Maniace
21	CT	Milo
22	CT	Mineo
23	CT	Mirabella Imbaccari
24	CT	Motta Sant'Anastasia
25	CT	Ragalna
26	CT	Ramacca
27	CT	Randazzo
28	CT	San Cono
29	CT	San Michele di Ganzaria
30	EN	Agira
31	EN	Aidone
32	EN	Assoro
33	EN	Barrafranca
34	EN	Gagliano Castelferrato
35	EN	Regalbuto
36	EN	Valguarnera Caropepe
37	ME	Ali
38	ME	Barcellona Pozzo di Gotto
39	ME	Castelmola
40	ME	Falcone
41	ME	Fiumedinisi
42	ME	Forza d'Agrò
43	ME	Gallodoro
44	ME	Gualtieri Sicaminò
45	ME	Merì
46	ME	Mistretta
47	ME	Moio Alcantara

48	ME	Mongiuffi Melia
49	ME	Pagliara
50	ME	Roccella Valdemone
51	ME	Rometta
52	ME	San Fratello
53	ME	Santa Domenica Vittoria
54	ME	Sant'Alessio Siculo
55	ME	Taormina
56	ME	Torregrotta
57	ME	Tortorici
58	PA	Belmonte Mezzagno
59	PA	Bolognetta
60	PA	Camporeale
61	PA	Casteldaccia
62	PA	Castronovo di Sicilia
63	PA	Collesano
64	PA	Marineo
65	PA	Torretta
66	PA	Valledolmo
67	PA	Villabate
68	RG	Acate
69	RG	Giarratana
70	RG	Montérosso Almo
71	RG	Pozzallo
72	SR	Noto
73	SR	Portopalo di Capo Passero
74	SR	Siracusa
75	TP	Alcamo
76	*TP	Campobello di Mazara
77	TP	Custonaci
78	TP	Favignana
79	TP	Gibellina
80	TP	Paceco
81	TP	Pantelleria
82	TP	Petrosino
83	TP	Salemi
84	TP	Valderice

Allegato C

Enti con relazione tecnica non
inviata o incompleta

1	AG	Agrigento
2	AG	Aragona
3	AG	Caltabellotta
4	AG	Canicatti
5	AG	Cammarata
6	AG	Canicattì
7	AG	Casteltermini
8	AG	Castrofilippo
9	AG	Cattolica Eraclea
10	AG	Comitini
11	AG	Grotte
12	AG	Joppolo Giancaxio
13	AG	Menfi
14	AG	Montallegro
15	AG	Montevago
16	AG	Palma di Montechiaro
17	AG	Porto Empedocle
18	AG	Raffadali
19	AG	Ravanusa
20	AG	Realmonte
21	AG	Sambuca di Sicilia
22	AG	Santa Elisabetta
23	AG	Santa Margherita di Belice
24	AG	Sant'Angelo Muxaro
25	AG	Siculiana
26	AG	Villafranca Sicula
27	LC	Agrigento
28	CL	Acquaviva Platani
29	CL	Bompensiere
30	CL	Butera
31	CL	Gela
32	CL	Milena
33	CL	Montedoro
34	CL	Niscemi
35	CL	Santa Caterina Villarmosa
36	CL	San Cataldo
37	CL	Serradifalco
38	CL	Sommatino
39	CL	Vallelunga Pratameno
40	CL	Villalba
41	CT	Aci Bonaccorsi
42	CT	Aci Castello
43	CT	Aci Sant'Antonio
44	CT	Adrano

45	CT	Belpasso
46	CT	Caltagirone
47	CT	Campanotondo Etneo
48	CT	Castel di Iudica
49	CT	Giarre
50	CT	Gravina di Catania
51	CT	Mascali
52	CT	Mascalucia
53	CT	Mazzarrone
54	CT	Militello in Val di Catania
55	CT	Misterbianco
56	CT	Palagonia
57	CT	Paternò
58	CT	Piedimonte Etneo
59	CT	Raddusa
60	CT	Riposto
61	CT	San Gregorio di Catania
62	CT	San Pietro Clarenza
63	CT	Santa Maria di Licodia
64	CT	Santa Venerina
65	CT	Sant'Agata Li Battiati
66	CT	Sant'Alfio
67	CT	Scordia
68	CT	Tremestieri Etneo
69	CT	Valverde
70	CT	Viagrande
71	CT	Vizzini
72	CT	Zafferana Etnea
73	EN	Calascibetta
74	EN	Catenanuova
75	EN	Centuripe
76	EN	Cerami
77	EN	Enna
78	EN	Leonforte
79	EN	Nicosia
80	EN	Nissoria
81	EN	Piazza Armerina
82	EN	Pietraperzia
83	EN	Sperlinga
84	EN	Villarosa
85	LC	Enna
86	ME	Acquedolci
87	ME	Alcara Li Fusi
88	ME	Al Terme
89	ME	Antillo
90	ME	Brolo
91	ME	Capizzi
92	ME	Capo d'Orlando

93	ME	Capri Leone
94	ME	Caronia
95	ME	Casalvecchio Siculo
96	ME	Castel di Lucio
97	ME	Castell'Umberto
98	ME	Castroreale
99	ME	Cesarò
100	ME	Condò
101	ME	Ficarra
102	ME	Fondachelli-Fantina
103	ME	Francavilla di Sicilia
104	ME	Frazzanò
105	ME	Furnari
106	ME	Gaggi
107	ME	Galati Mamertino
108	ME	Giardini-Naxos
109	ME	Graniti
110	ME	Itala
111	ME	Leni
112	ME	Letojanni
113	ME	Librizzi
114	ME	Limina
115	ME	Lipari
116	ME	Longi
117	ME	Malfa
118	ME	Malvagna
119	ME	Mandanici
120	ME	Mazzarrà Sant'Andrea
121	ME	Milazzo
122	ME	Militello Rosmarino
123	ME	Mirto
124	ME	Monforte San Giorgio
125	ME	Montagnareale
126	ME	Montalbano Elicona
127	ME	Motta Camastra
128	ME	Motta d'Affermo
129	ME	Nizza di Sicilia
130	ME	Novara di Sicilia
131	ME	Oliveri
132	ME	Pace del Mela
133	ME	Patti
134	ME	Pettineo
135	ME	Piraino
136	ME	Raccuja
137	ME	Reitano
138	ME	Roccafiorita
139	ME	Roccalumera
140	ME	Roccalvaldina

141	ME	Rodi Milici
142	ME	San Filippo del Mela
143	ME	San Marco D'Alunzio
144	ME	San Pier Niceto
145	ME	San Piero Patti
146	ME	San Salvatore di Fitalia
147	ME	Santa Marina Salina
148	ME	Santa Teresa di Riva
149	ME	Sant'Agata di Militello
150	ME	Sant'Angelo di Brolo
151	ME	Santo Stefano di Camastra
152	ME	Saponara
153	ME	Sinagra
154	ME	Spadafora
155	ME	Terme Vigliatore
156	ME	Torrenova
157	ME	Tripi
158	ME	Tusa
159	ME	Ucria
160	ME	Valdina
161	ME	Venetico
162	C.MET.	Messina
163	PA	Alia
164	PA	Alimena
165	PA	Aliminusa
166	PA	Altavilla Milicia
167	PA	Bagheria
168	PA	Balestrate
169	PA	Baucina
170	PA	Bisacquino
171	PA	Blufi
172	PA	Bompietro
173	PA	Borgetto
174	PA	Caccamo
175	PA	Caltavuturo
176	PA	Campofelice di Fitalia
177	PA	Campofelice di Roccella
178	PA	Campofioritò
179	PA	Capaci
180	PA	Castelbuono
181	PA	Castellana Sicula
182	PA	Cefalà Diana
183	PA	Cerda
184	PA	Chiusa Sclafani
185	PA	Ciminna
186	PA	Cinisi
187	PA	Contessa Entellina
188	PA	Gangi

189	PA	Geraci Siculo
190	PA	Giuliana
191	PA	Godrano
192	PA	Gratteri
193	PA	Isnello
194	PA	Lascari
195	PA	Lercara Friddi
196	PA	Mezzojuso
197	PA	Misilmeri
198	PA	Monreale
199	PA	Montelepre
200	PA	Palazzo Adriano
201	PA	Partinico
202	PA	Petralia Soprana
203	PA	Petralia Sottana
204	PA	Piana degli Albanesi
205	PA	Polizzi Generosa
206	PA	Pollina
207	PA	Prizzi
208	PA	Roccamena
209	PA	Roccapalumba
210	PA	San Cipirello
211	PA	San Giuseppe Jato
212	PA	Santa Cristina Gela
213	PA	Santa Flavia
214	PA	Sciara
215	PA	Scillato
216	PA	Termini Imerese
217	PA	Terrasini
218	PA	Trabia
219	PA	Trappeto
220	PA	Ustica
221	PA	Ventimiglia di Sicilia
222	PA	Vicari
223	PA	Villafraati
224	RG	Comiso
225	RG	Ispica
226	RG	Modica
227	RG	Ragusa
228	RG	Scicli
229	RG	Vittoria
230	SR	Augusta
231	SR	Avola
232	SR	Carlentini
233	SR	Lentini
234	SR	Melilli
235	SR	Pachino
236	SR	Priolo Gargallo

237	SR	Rosolini
238	SR	Sortino
239	LC	Siracusa
240	TP	Castellammare del Golfo
241	TP	Castelvetrano
242	TP	Marsala
243	TP	Mazara del Vallo
244	TP	Partanna
245	TP	Poggioreale
246	TP	Salaparuta
247	TP	San Vito Lo Capo
248	TP	Santa Ninfa
249	TP	Vita
250	LC	Trapani

Allegato D

Enti che hanno prodotto sia
il piano che la relazione
tecnica

1	AG	Alessandria della Rocca
2	AG	Bivona
3	AG	Burgio
4	AG	Calamonaci
5	AG	Gianciana
6	AG	Ribera
7	AG	San Biagio Platani
8	AG	Sciacca
9	LC	Caltanissetta
10	CT	Biancavilla
11	CT	Calatabiano
12	CT	Nicolosi
13	CT	Pedara
14	CT	San Giovanni la Punta
15	CT	Trecastagni
16	C.MET.	Catania
17	ME	Messina
18	PA	Altofonte
19	PA	Cefalù
20	PA	Corleone
21	PA	Giardinello
22	PA	Montemaggiore Belsito
23	PA	San Mauro Castelverde
24	PA	Scalafani Bagni
25	C.MET.	Palermo
26	RG	Santa Croce Camerina
27	LC	Ragusa*
28	TP	Busetto Palizzolo
29	TP	Calatafimi Segesta
30	TP	Erice
31	TP	Trapani

Sentita la relazione del Sindaco

La Giunta Municipale

Visto che,

Con la Legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), art.1, commi da 609 a 616, il legislatore reinterviene sul riordino delle partecipate pubbliche, emanando una ulteriore disciplina in materia di partecipazioni dirette e indirette, al fine dell'eliminazione e delle aggregazioni o delle obbligatorie razionalizzazioni.

In particolare,

- Il comma 609 interviene in materia di servizi pubblici locali, modificando l'art.3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, con l'obiettivo di aggregare e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica.
- Il comma 611 fa salve, relativamente all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, le disposizioni di cui all'art.3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni nonché l'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dispone che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, occorre avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute anche tenendo conto, oltre che dei criteri di cui alla L. n.244/07, all'uopo fatta salva nella prima parte, anche dei seguenti criteri:
 - a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
 - b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
 - c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusioni o di internalizzazioni di funzioni.
 - d) Aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
 - e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, il comma 611 estende la disciplina a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in virtù:

- Del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui al 3° comma dell'art.117 della Costituzione, come competenza concorrente, e, dunque, rimessa allo Stato sotto il profilo dei principi fondamentali.
- Del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.97 Cost.
- Del principio della concorrenza e del mercato quale materia di riserva di legge statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.

Il comma 612 stabilisce che i Sindaci definiscono e approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita relazione tecnica, viene trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale. Sempre gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del piano di razionalizzazione, devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e da pubblicarsi sul sito istituzionale.

- o il comma 613 dispone, quale regola generale, che le deliberazioni di scioglimento e liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile. I predetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la proposta posta al punto 11) dell'O.D.G. prot. n. 3614 del 25/03/2016, ad oggetto: "Approvazione Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni – Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09/03/2016";

-SENTITA la richiesta del Presidente, con la quale lo stesso chiede di integrare il dispositivo della proposta, con l'invio dell'atto anche al Presidente della Regione Siciliana;

-UDITI gli interventi dei vari Consiglieri, come sopra riportati;

-VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;

-VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;


-VISTO l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

APPROVARE la proposta posta al punto 11) dell'O.D.G. prot. n. 3614 del 25/03/2016, ad oggetto: "Approvazione Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni – Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09/03/2016", unitamente all'integrazione del dispositivo, con l'invio dell'atto anche al Presidente della Regione Siciliana.-



Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dr.ssa Carlotta Castoro)

IL PRESIDENTE
(Geom. Enrico Scozzarella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfredo Verso)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 11-6-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera C., _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Valguarnera C. _____

L'Impiegato Responsabile